

Modifica comunione convenzionale

Con la riforma del 1975, la disciplina dei beni parafernali è stata sostituita dalle previsioni contenute negli artt. 210 e 211 c.c., inseriti all'interno della Sezione IV del Capo VI del Titolo VI del Libro I del codice civile¹.

Il sistema previgente era fondato sulla disciplina contenuta negli articoli da 215 a 230, che prevedeva un unico modello di comunione dei beni, basato sull'accordo dei coniugi, in deroga al regime legale della separazione².

Il legislatore del 1942 aveva previsto che la gestione del patrimonio familiare, la possibilità di riscuotere i frutti e la facoltà di stare in giudizio dovesse essere riconosciuta solo al marito. Questo in ossequio alla visione gerarchica del sistema famiglia. La moglie poteva amministrare i beni della comunione solo in via temporanea, nell'ipotesi di allontanamento del marito o in caso di impedimento dello stesso, subordinatamente all'ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Tribunale, rilasciata solo in occasione di situazioni particolari e nell'interesse della comunione.

Nel disegno di legge della «riforma del diritto di famiglia» del 1975 era stata introdotta una disposizione che sanciva che «Ogni convenzione matrimoniale diversa da quelle espressamente previste dal presente capo è nulla», con cui veniva limitata l'autonomia privata rispetto alla possibilità di concludere delle convenzioni matrimoniali atipiche. Tale disposizione è stata eliminata in sede di discussione, potendosi quindi affermare che

¹¹ N. Irti, *sub artt. 210 e 211*, nel *Commentario Carraro-Oppo-Trabucchi*, Padova, Cedam, 1977, pag. 453.

²² F. Anelli, M. Sesta, *Regime patrimoniale della famiglia*, Milano, Giuffrè, 2012, pag. 520.

l'intento del legislatore era quello di prevedere la possibilità di concludere convenzioni matrimoniali diverse da quelle tipizzate³.

Sotto altro profilo, si rileva come le convenzioni matrimoniali possono essere ricondotte nell'alveo degli istituti di natura contrattuale e, quindi, si debba applicare la disciplina di cui all'art. 1322 c.c.

Come noto, tale disposizione riconosce la libertà dei contraenti, entro i limiti previsti dall'ordinamento, di predeterminare il contenuto della convenzione, potendo sottoscrivere un accordo che non è direttamente contemplato dalla legge, sempre che gli interessi da questo perseguiti siano meritevoli di tutela.

Il principio innanzi richiamato può dirsi applicabile anche alle convenzioni matrimoniali. Non vi è ragione per ritenere il contrario.

L'art. 210 cc. prevede che «i coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161. I beni indicati alle lett. *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 179 non possono essere ricompresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale dei beni».

Si tratta di una disposizione introdotta con la riforma del Diritto di Famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ha previsto l'introduzione di istituti con cui i coniugi potevano decidere di applicare un regime patrimoniale diverso da quello legale⁴.

³³ A. Busani, *I contratti nella famiglia*, Padova, Cedam, 2020.

⁴⁴ A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, *Riforma de diritto di famiglia*, I, Milano, 1975.

Questo articolo si colloca all'interno delle disposizioni dettate per rinnovare la struttura patrimoniale della famiglia, dando maggiore consistenza alla piena e completa attuazione del principio di parità e uguaglianza tra i coniugi, sancito dall'art. 29 Cost., che, «con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare», vuole assicurare una uguaglianza giuridica dei coniugi, anche attraverso la tutela dell'autonomia patrimoniale degli stessi.

A detta della dottrina dominante l'istituto della convenzione è stato introdotto al fine di permettere ai coniugi di modificare, in armonia con i principi dell'autonomia negoziale, il regime legale della comunione dei beni, così da poter beneficiare dei vantaggi in base alle esigenze particolari della coppia, entro i limiti fissati dalla legge.

Una parte della dottrina⁵⁵ sostiene che la comunione convenzionale sia definibile come un regime patrimoniale autonomo e alternativo alla comunione legale. La scelta di optare al regime della comunione convenzionale è lasciata nella libera disponibilità dei coniugi, così come avviene per la separazione dei beni. Il contenuto di questo regime, nel rispetto del principio di carattere generale di cui all'art. 1322 c.c., può essere esercitato, appunto, nei limiti del combinato disposto di cui agli artt. 210 e 211 c.c. Secondo questa corrente dottrina i regimi patrimoniali tipici sono tre: la comunione legale, che si applica tra i coniugi *ex lege*, la separazione dei beni e la comunione convenzionale, applicabili se espressamente stipulati dai coniugi.

Questo orientamento afferma che si possa fare ricorso alla disciplina della nullità parziale.

⁵⁵ V. De Paola, A. Macri, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, Giuffrè, 1978, pag. 217.

Altra parte della dottrina⁶ afferma che il regime di comunione convenzionale sia una modifica del regime legale, previsto dall'ordinamento al fine di poter plasmare alle esigenze e alla volontà dei coniugi il modello legalmente prestabilito. In altri termini, il legislatore ha fornito ai coniugi la possibilità di sfuggire alle rigide regole del regime di comunione legale, da una parte, e di separazione dei beni, dall'altra parte.

A detta di questa parte della dottrina, alla comunione convenzionale si dovrebbe riconoscere «la funzione di determinare il grado di flessibilità del modello legale di comunione»⁷.

«E non costituisce azzardo affermare ormai sostanzialmente acquisito in dottrina l'orientamento tendente a svalutare, o radicalmente negare, il carattere autonomo del regime di comunione convenzionale ex art. 210. Essa, pertanto, può definirsi come una specie di comunione legale, che si caratterizza perché avente un oggetto modificato, per effetto di una convenzione stipulata tra i coniugi ai sensi dell'art. 162 c.c.»⁸.

Si richiama, sul punto, una decisione della Commissione Tributaria Regionale di Avellino⁹, secondo cui «La prevalente dottrina civilistica configura la comunione convenzionale come una semplice modificazione di quella legale, nel senso che con essa non si instaura un nuovo titolo o rapporto di comunione (volontaria) sostitutivo o alternativo di quello legale (incidentale). Le modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni, previste dall' art. 210 c.c. si attuano nell'ambito del regime legale della

⁶⁶ N. Irti, *sub artt. 210-211*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi, vol. I, Padova, Cedam, 1977, pagg. 453-61.

⁷⁷ M. Confortini, *La comunione convenzionale tra coniugi*, in *Il diritto di famiglia. Trattato*, diretto da G. Bonilini, G. Cattaneo, *Il regime patrimoniale della famiglia*, II ed., vol. II, Torino, Utet, 2007, pag. 328.

⁸⁸ M. Confortini, *La comunione convenzionale tra coniugi*, in *Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo*, II, Torino, 2007, pag. 334.

⁹⁹ Comm. Trib. Reg. Avellino, 8 aprile 1986, n. 62, in *Vita notarile*, 1986, pag. 1328.

comunione, senza che si abbia novazione ed estinzione del rapporto preesistente».

Rispetto a queste visioni contrapposte, vi è la tesi intermedia¹⁰ che ammette la possibilità per i coniugi di optare per un regime a composizione mista, legale e convenzionale, sostituendo la comunione legale con un regime convenzionale, a cui applicare le limitazioni di cui agli artt. 160, 161, 166 *bis*, 210 e 211 c.c.

Secondo questo orientamento, i coniugi possono decidere di aderire a uno dei regimi previsti dal codice, comunione legale o separazione dei beni, di concordare il regime legale, attraverso la comunione convenzionale ovvero di predisporre un regime patrimoniale atipico, a carattere convenzionale.

Preferire un orientamento rispetto all'altro ha delle conseguenze applicative differenti¹¹.

Nel caso di qualificazione della comunione legale come regime patrimoniale autonomo e alternativo all'istituto della comunione legale, le lacune che dovessero presentarsi non potrebbero essere risolte attraverso l'interpretazione meramente estensiva della disciplina applicabile alla comunione legale. Nell'altro caso, di regime convenzionale inteso come adattato al regime legale, la possibilità di poter far ricorso alle norme sulla comunione legale è implicita, in quanto in sede di accordo, le parti non hanno espresso la volontà di derogare alle stesse¹².

¹⁰ F. Santosuosso, *Delle persone e della famiglia, Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Commentario del codice civile*, redatto a cura di magistrati e docenti, vol. I, t. 1, pt. III, Torino, Utet, 1983, pag. 331.

¹¹ M. Confortini, *La comunione convenzionale tra coniugi*, in *Il diritto di famiglia. Trattato*, diretto da G. Bonilini, G. Cattaneo, *Il regime patrimoniale della famiglia*, II ed., vol. II, Torino, Utet, 2007, pag. 327.

¹² M. Paladini, *La comunione convenzionale*, in Tommaso Auletta (a cura di), *I rapporti patrimoniali fra coniugi*, Torino, Giappichelli, 2011, pag. 687.

L'orientamento giurisprudenziale, da parte sua, non si è mai occupata di qualificare l'istituto, ponendo l'attenzione sulle facoltà e sui limiti connessi alle modifiche che i coniugi dovessero decidere di apportare al regime di comunione legale.

In più occasioni, infatti, i giudici di legittimità si sono espressi rispetto alla possibilità di ampliare o restringere l'oggetto della comunione.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che «i coniugi all'epoca in regime di comunione legale, per effettuare un acquisto in regime di separazione (tale essendo la eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige ovviamente un regime di separazione) questi avrebbero dovuto previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, anche per il solo bene in questione, ai sensi dell'art. 162 c.c. sottoponendola alla specifica pubblicità prevista. In assenza di detta convenzione non può ritenersi ammissibile l'acquisizione di beni in regime di separazione, non essendo sufficiente a tal fine una più o meno esplicita indicazione contenuta nell'atto stesso, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, che conferiscono certezza al tipo di regime cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi».

In altra pronuncia¹³, si è precisato che «l'articolo 177 c.c., stabilendo, per regola generale, che costituiscono oggetto della comunione legale dei beni fra coniugi, innanzitutto, quelli da loro acquistati, insieme o separatamente, durante il matrimonio, contempla poche eccezioni relative ai beni cosiddetti «personali», le cui categorie sono tassativamente elencate nel successivo articolo 179. Ne è fatta alcuna menzione espressa circa la possibilità che, in regime di comunione legale (regime assunto come tipico

¹³ Cass. Civ., sez. I, 27 febbraio 2003, n. 2954.

dalla legge, in mancanza di diversa convenzione: articolo 159 c.c.), un coniuge rinunci efficacemente alla contitolarità di un singolo bene. I coniugi possono bensì convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (articolo 215 c.c., regime di separazione dei beni) od anche instaurare fra loro un regime di comunione convenzionale, modificando quello tipico (articolo 210 c.c.); ma tali convenzioni, oltre a soggiacere a determinate forme (articolo 162 c.c.), riguardano sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non possono essere limitata a beni specifici, compresi nella comunione legale».

Con riferimento alle ipotesi di ampliamento dell'oggetto della comunione legale, la giurisprudenza ha precisato che «I coniugi uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che, con apposita convenzione, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali acquistati prima del matrimonio, hanno stipulato un atto che è da ritenere estraneo alla fattispecie tipica prevista dall'art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, e che, tuttavia, è valido poiché manifesta la volontà di dare vita ad una comunione convenzionale - istituto previsto dall'art. 210 c.c. (esercitando una facoltà che solo arbitrariamente avrebbe potuto essere esclusa per le famiglie già costituite)».

Come accennato, il contenuto della comunione convenzionale può essere più ampio di quello legale, contemplato dagli artt. 177 e 178 c.c.

Il dettato dell'art. 210, comma 2, c.c. sancisce il divieto di comprendere in regime di comunione convenzionale i beni indicati nelle lett. *c)*, *d)* e *e)*, dell'art. 179 c.c., ovvero di quei beni di uso strettamente

personale, che sono funzionali all'esercizio della professione e che derivano da risarcimento del danno nonché da pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa. Una siffatta previsione, consente di poter ricomprendere nella comunione le altre categorie di beni personali.

Il legislatore ha introdotto questa previsione allo scopo di garantire una «sfera minima»¹⁴ di autonomia e di individualità patrimoniale di cui ciascun coniuge deve godere. In ragione di tale previsione, quindi, non è consentita una comunione di tipo universale e incondizionata.

È dibattuto il caso di ampliamento dell'oggetto della convenzione rispetto ai beni che i coniugi possono acquisire in un secondo momento a titolo di successione o di donazione.

Secondo questa corrente dottrinale il disposto di cui all'art. 210 c.c., «I beni indicati alle lettera *c)*, *d)*, ed *e)* dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale», dovrebbe essere letta *al contrario*. Ammettendo, quindi, la possibilità di concludere convenzioni matrimoniali riguardo a donazioni o successioni ereditarie future, sulla base della considerazione che il riformatore nulla dice rispetto alla lettera *b)*, dell'art. 179 c.c.

Rispetto a questo orientamento, si preferisce ritenere che dia vietato l'ampliamento che riguardi successioni future, in considerazione del contrasto al principio di divieto di patti successori.

Anche rispetto all'ipotesi di beni che possono entrare a far parte del patrimonio dei coniugi a seguito di donazione futura, occorre fare delle considerazioni.

¹⁴ E. Russo, *Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Milano, Giuffrè, 1983, pag. 170.

Una parte della dottrina¹⁵ ritiene che tale convenzione si pone in contrasto con il divieto di donazione di beni futuri, di cui all'art. 771 c.c.

Nei casi in cui si fanno ricadere nella comunione legale dei beni personali, ci si trova davanti a delle donazioni indirette a beneficio dell'altro coniuge. Laddove si dovesse convenire che i beni donati in futuro a un coniuge rientrino in regime di comunione, questa disposizione deve considerarsi in contrasto con il divieto di donazione di cose future.

A detta di questa parte della dottrina, la comunione convenzionale che amplia l'oggetto della comunione legale si deve considerare avente natura di donazione, anche se indiretta.

La disciplina in commento ha introdotto una serie di divieti e di vincoli.

È prevista la inderogabilità dell'art. 161 c.c., che stabilisce che i coniugi «non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti».

Sulla base dei principi del nostro ordinamento, i coniugi potrebbero fare riferimento a disposizioni di leggi straniere ovvero a consuetudini. Tuttavia, in materia di convenzioni matrimoniali, non è consentito richiamare genericamente la disciplina straniera o la consuetudine, dovendo espressamente indicarle. In questo caso, si tratta non di norme giuridiche ma di clausole contrattuali.

Parte della dottrina¹⁶ afferma che questa disposizione risponde a un'esigenza pubblicitaria nei confronti dei terzi, rispetto alla certezza del

¹⁵ A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, *Riforma de diritto di famiglia*, I, Milano, 1975, pag. 2505.

¹⁶ R. Sacco, *Artt. 159-166 bis*, in *Comm. dir. it. fam.*, III, Padova, 1992.

regime patrimoniale della coppia. Altra parte della dottrina¹⁷ sostiene che l'esigenza di rendere conoscibili ai terzi il regime coniugale, rende illegittimo qualunque rinvio a atti o documenti, se non fatto in maniera esplicita¹⁸.

Altra dottrina¹⁹ si è espressa in maniera critica rispetto alla limitazione contenuta al comma 2, dell'art. 210 c.c., con particolare riferimento alla lett. e), dell'art. 179 c.c., sul presupposto che tali somme rappresentano giuridicamente una surroga dei beni già in possesso del coniuge e, rispetto ai quali, alcun divieto era posto circa il possibile conferimento in regime di comunione.

Il comma 2, dell'art. 210 c.c. introduce altri limiti, statuendo l'inderogabilità delle «norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale».

Con questa disposizione, il legislatore ha inteso disciplinare l'ipotesi di scioglimento della comunione, volendo evitare che i beni venissero divisi in quote disuguali.

Quindi, in materia di comunione convenzionale, si considerano inderogabili le norme previste in tema di amministrazione e uguaglianza delle quote.

È consentito, invece, che i coniugi possano prevedere quote differenti di proprietà sui beni che non fanno parte della comunione legale, come nel caso di successione *mortis causa*, che in assenza di una convenzione in tal senso, dovrebbero essere considerati come beni personali.

¹⁷ V. De Paola, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, II, Milano, 1995.

¹⁸ F. Preite, A. Cagnazzo, *Atti notarili - Volontaria giurisdizione. Il regime patrimoniale della famiglia*, Vol. 2, Milano, Utet, 2012, pag. 537.

¹⁹ G. Gabrielli, *I rapporti patrimoniali tra coniugi, Convenzioni matrimoniali. Effetti patrimoniali della separazione, del divorzio e dell'annullamento del matrimonio*, Trieste, 1983.

Sempre con riferimento alle limitazioni, si richiamano le disposizioni previste in tema di responsabilità patrimoniale, di cui agli artt. 186-190 c.c. Sebbene non espressamente richiamata dall'art. 210 c.c., si considera come una disciplina inderogabile, in quanto diretta a preservare gli interessi dei creditori.

Altra facoltà riconosciuta in capo ai coniugi è di poter restringere l'oggetto della comunione legale.

Secondo la dottrina²⁰ dominante è consentito convenire la riduzione dell'oggetto della comunione, in quanto non espressamente vietato dall'art. 210 c.c.

A supporto di questa corrente, vi è il disposto di cui al comma 1, dell'art. 2647 c.c., il quale prevede che «Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, [...], le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi». Il testo normativo fa riferimento alla possibilità di escludere dei beni che rientrano nella comunione, in quanto il regime di separazione è una voce che lo stesso articolo contempla, quando parla di «atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione».

A supporto di questa tesi, vi è anche il comma 2, del citato art. 2647 c.c., laddove statuisce che i beni immobili che «successivamente [...] risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi».

Sulla base di questa previsione, quindi, i coniugi possono convenire che restano esclusi dalla comunione legale una determinata categoria di beni²¹, prevedendo il regime della comunione per il resto.

²⁰ Andrini, *Convenzioni matrimoniali e pubblicità legale nel nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. not.*, 1975, I, pag. 1121.

²¹ Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954.

Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione²², che ha statuito che «I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione (tale essendo l'eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige un regime di separazione) sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa sufficiente una più o meno esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo conferiscono certezza in ordine al tipo di regime (patrimoniale) cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi».

Quanto ai soggetti che possono concludere l'accordo, alcuni autori²³ affermano che la comunione convenzionale sia un atto proprio e esclusivo degli sposi, come tale può essere effettuato dai nubendi, prima delle nozze, e dai coniugi, se concluso dopo la celebrazione del matrimonio.

Rispetto, invece, alla capacità delle parti, trovano applicazione le norme applicabili alle convenzioni matrimoniali, ovvero la disciplina di cui al comma 2, dell'art. 163, degli artt. 165 e 166 c.c., anche se l'art. 210 espressamente fa riferimento solo all'art. 162 c.c.²⁴.

Per la conclusione o modifica delle convenzioni di cui in commento, quindi, non è richiesta la maggiore età, potendo anche il minore ammesso a contrarre il matrimonio, secondo l'art. 165 c.c., in presenza dei genitori esercenti la potestà o del curatore speciale o del tutore, predisporre l'atto.

²² Cass., sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3647.

²³ G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. Not.*, 1991, I, pag. 1310.

²⁴ M. Paladini, *La comunione convenzionale*, in *Il diritto di famiglia*, II, nel *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone, Torino, Giappichelli, 1999, pag. 696.

È una disposizione che si pone l'obiettivo di tutelare sia il principio solidaristico proprio del regime comunitario, esistente nel rapporto tra i coniugi, sia il criterio di certezza e pubblicità necessario nei rapporti giuridici, che assume rilievo nei rapporti con i terzi.

L'art. 162 c.c., richiamato dall'art. 210 c.c., prescrive a pena di nullità che l'atto istitutivo della comunione convenzionale sia l'atto pubblico notarile, con la presenza di testimoni, come richiesto dall'art. 48, legge not.²⁵, trattandosi di «convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni».

Ai sensi del comma 3, dell'art. 162, «Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194».

Nel caso di convenzione sottoscritta prima del matrimonio, questa produrrà gli effetti dal momento della costituzione dell'unione civile; se stipulata dopo, gli effetti tra i coniugi saranno immediati, mentre il contenuto dell'accordo sarà opponibile ai terzi a seguito del rispetto delle formalità previste per le forme di pubblicità prescritte²⁶.

La comunione convenzionale deve essere annotata nell'atto di matrimonio. Nell'ipotesi in cui la convenzione determini il trasferimento o la costituzione di diritti reali su immobili o mobili registrati da un coniuge all'altro ovvero da un terzo ai coniugi, l'atto deve essere trascritto ai sensi del disposto di cui all'art. 2643 c.c.

Come noto, la funzione dell'annotazione è quella di rendere opponibili ai terzi l'esistenza del limite posto dalla comunione; la trascrizione, invece, è diretta a risolvere le controversie tra più acquirenti dello stesso bene.

²⁵ G. Santarcangelo, *Forma (e clausole) degli atti notarili*, Milano, Utet, 2018.

²⁶ G. Bonilini, *Trattato di Diritto di Famiglia. Unione civile e convivenza di fatto*, Vol. V, Milano, Utet, 2017.

Parte della dottrina²⁷ ha affermato che «le notizie desumibili dalla formalità dell'annotamento, limitate alle sole generalità degli sposi e del notaio rogante, sebbene approfondite dall'esame dell'atto negoziale, istitutivo di un regime convenzionale, non avrebbero mai fornito certezza assoluta sulla titolarità effettiva dei beni immobili ...».

Sulla questione un recente orientamento giurisprudenziale²⁸ ha precisato che: «non si potrebbe certo parlare di invalidità delle convenzioni o della scelta del regime nei rapporti interni tra i coniugi, ove l'atto di matrimonio, come nella specie, sia stato regolarmente trascritto, ma privo dell'annotazione del regime. Ciò varrà per le convenzioni matrimoniali, nonché per la scelta del regime (di separazione), effettuata davanti all'ufficiale dello stato civile (per il matrimonio civile) e con l'equiparazione della dichiarazione davanti al sacerdote, già affermata dalla giurisprudenza di merito e poi confermata da una prassi assai consolidata ma pure da un riscontro normativo chiaro ed esplicito già indicato (L. n. 121 del 1985, art. 8). Non sussiste ragione alcuna per escludere, nei rapporti interni tra le parti, la validità di una scelta comune, espressione della loro libera volontà. È da ritenere dunque che la scelta di regime di separazione, espressa in forma scritta, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto cattolico officiante, ancorché non annotata nell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, nei rapporti interni tra i coniugi mantenga la sua validità».

In questa occasione, i magistrati hanno ribadito il principio, già affermato dalla richiamata Cassazione n. 2954 del 2003, in base al quale

²⁷ G. Lo Sardo, *La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia*, in *Riv. Not.*, 1991, I, pag. 1331.

²⁸ Cass. Civ., Sez. I, 27 settembre 2017, n. 22594.

«Né si potrebbe sostenere che sia sufficiente una dichiarazione unilaterale di un coniuge davanti al notaio per effettuare una modifica di regime».

Dott. RIZIERO CORRADO RUOPOLO